



# Scheda informativa 2017

Date:

1° febbraio 2017

## I generici

### Procedura per la fissazione dei prezzi

Un generico può essere immesso in commercio dal momento in cui il brevetto di un medicamento di- viene di dominio pubblico. Il generico contiene gli stessi principi attivi e ha le medesime indicazioni del preparato originale e quindi è altrettanto efficace nonostante il prezzo inferiore.

Le casse malati rimborsano un generico a condizione che il suo prezzo, in funzione del volume di mer- cato del medicamento originale, sia inferiore al prezzo quest'ultimo. In questo modo si tiene conto del fatto che i generici non causano costi di ricerca e di sviluppo. La differenza di prezzo è retta dall'arti- colo 65c dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal).

Volume di mercato del preparato originale e del relativo medicamento in co-marketing:	Differenza di prezzo per i generici, diritto at- tuale	Differenza di prezzo per i generici, dal 1.3.2017
< 4 milioni di franchi all'anno in media durante i tre anni che precedono la scadenza del bre- vetto	<b>10 %</b>	<b>20 %</b>
tra 4 e 8 milioni di franchi all'anno in media du- rante i tre anni che precedono la scadenza del brevetto	<b>20 %</b>	<b>30 %</b>
tra 8 e 16 milioni di franchi all'anno in media durante i tre anni che precedono la scadenza del brevetto	<b>40 %</b>	<b>50 %</b>
tra 16 e 25 milioni di franchi all'anno in media durante i tre anni che precedono la scadenza del brevetto	<b>50 %</b>	<b>60 %</b>
> 25 milioni di franchi all'anno in media du- rante i tre anni che precedono la scadenza del brevetto	<b>60 %</b>	<b>70 %</b>

### Per ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione comunicazione e campagne, Sezione comunicazione, media@bag.admin.ch www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

1° febbraio 2017

## Aliquota percentuale differenziata

In generale la partecipazione ai costi degli assicurati si compone di un importo fisso (franchigia) e di un'aliquota percentuale del **10 per cento** dei costi che superano la franchigia (ma al massimo di 700 franchi all'anno per gli adulti e 350 franchi per i bambini). Tuttavia, se l'assicurato esige un preparato più caro e rinuncia alla formula più economica, deve addossarsi il **20 per cento** dei costi del medicamento invece del 10 per cento.

Nel caso di un generico, questa disposizione non è applicabile se, per ragioni mediche, il medico richiede espressamente un preparato originale. Le ragioni devono essere menzionate nella prescrizione.

Oggi, quest'**aliquota percentuale differenziata del 20 per cento** si applica a un medicamento il cui prezzo supera di almeno il **20 per cento** la media dei prezzi del terzo più vantaggiosamente caro di tutti i medicinali composti dagli stessi principi attivi (e che figurano nell'elenco delle specialità).

**A partire dal 1° marzo 2017**, quest'aliquota percentuale differenziata del 20 per cento si applicherà ai medicinali il cui prezzo supera di almeno il **10 per cento** la media dei prezzi del terzo meno caro di tutti i medicinali composti dagli stessi principi attivi (e che figurano nell'elenco delle specialità).

## Prezzi di riferimento

Per i generici non è previsto un meccanismo di confronto dei prezzi con i generici provenienti dagli Stati di riferimento (Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Francia, Austria, Belgio, Svezia, Finlandia).

Per realizzare risparmi nel settore dei generici, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di preparare un sistema di prezzi di riferimento per questi medicinali il cui brevetto è scaduto. Secondo questa nuova formula, l'Ufficio federale della sanità pubblica potrà fissare il prezzo massimo che verrà rimborsato dall'assicurazione di base (assicurazione malattie obbligatoria) per un dato principio attivo. Queste misure saranno sottoposte a consultazione nel corso del 2017 ed entreranno in vigore nel 2020.

### Per ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione comunicazione e campagne, Sezione comunicazione, [media@bag.admin.ch](mailto:media@bag.admin.ch) [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

1° febbraio 2017